



Appello alla Regione Lazio

Al Presidente della Giunta della Regione Lazio

On.le Nicola Zingaretti

All'Assessore alla Sanità della Giunta Regione Lazio

On.le Alessio D'Amato

Le organizzazioni sottoscritte, rappresentative delle strutture socio-assistenziali che erogano servizi per anziani, persone con disabilità, minori, persone con problematiche psico-sociali della Regione Lazio, al fine di supportare con maggiore efficacia e specificità gli ospiti, i lavoratori, gli enti e le imprese delle strutture socio-assistenziali ubicate sul territorio regionale, ferme restando le indicazioni emanate dalle autorità governative e sanitarie a livello nazionale, alle quali i rispettivi associati si rimettono, hanno condiviso di proporre alla Regione Lazio il presente appello.

Tale richiesta, si rende necessaria in quanto:

- **le strutture socio-assistenziali sono il pilastro nell'erogazione dei servizi sociali;**
- **l'assedio mediatico indiscriminato e non pertinente sul contagio riguardo le strutture per anziani (Case di Riposo) delle ultime settimane, svisisce il ruolo delle strutture socio-assistenziali e getta ombre sull'operato delle stesse;**
- **la salute di tutti è un bene prezioso e deve essere salvaguardata da "tutte le parti sociali" trovando insieme possibili soluzioni a tutela della Persona;**
- **l'evoluzione epidemiologica dei contagi e la paura di molti operatori sta mettendo a dura prova l'efficacia del servizio ed il lavoro gestionale.**

Ciò premesso, siamo ad esprimere la nostra più totale preoccupazione in merito all'Ordinanza n. **Z00034 del 18/04/2020** - che ha annullato e sostituito l'Ordinanza n. Z00031 del 17/04/2020 - riguardante misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riguardo alle strutture sanitarie ospedaliere, strutture residenziali e semi-residenziali sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Si riscontrano nell'Ordinanza n. Z00034 del 18/04/2020, le seguenti insormontabili criticità:

1. l'inserimento in un unico documento di disposizioni riguardanti realtà differenti quali strutture **sanitarie/socio-sociosanitarie** (ospedali, case di cura, RSA) e strutture **socio-assistenziali** (tra cui, case di riposo, comunità alloggio, case albergo), con evidentissime differenze strutturali, organizzative e normative, crea delle difficoltà applicative ed interpretative nel testo in cui viene utilizzata terminologia impropria e non pertinente a tutte le strutture. Questo rende l'Ordinanza **non applicabile**.

2. l'Ordinanza impone che il "personale operante" nelle strutture oggetto della stessa, debba svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all'interno di una singola struttura; si contesta quanto segue:

a) trattasi di una restrizione troppo generica in quanto non è ben specificato cosa si intenda per “personale operante”. Vi sono figure, quali assistenti sociali, educatori che in questo difficile momento di “isolamento” degli anziani e degli altri soggetti fragili, contribuiscono a fornire un importante supporto psico-sociale e psicologico agli ospiti delle strutture e non è possibile eliminare le visite programmate. Il servizio va mantenuto e garantito in sicurezza così come è avvenuto sino ad oggi;

b) in un periodo in cui vi è maggiore carenza di personale per i più svariati motivi (assenze, malattie, etc.) non si riesce a garantire la copertura dei servizi dovendo utilizzare solo il personale interno di struttura ed escludendo la mobilità interna all'organizzazione. Ciò non consentirebbe ai lavoratori di poter usufruire del riposo settimanale e/o qualora ne usufruissero resterebbe il turno scoperto presso i reparti. Tra l'altro occorre far presente che, in genere, le strutture residenziali hanno organizzato il loro personale sapendo di avere una fascia diurna fino ad oggi coperta da altri servizi (specialmente centri diurni), laddove oggi viceversa si trovano a dover affrontare una copertura H24 e il non ricorrere ad altri dipendenti, semmai fino ad oggi operanti presso un altro proprio centro diurno, rende ingestibile il servizio.

3. Risulta peraltro palesemente inapplicabile e probabilmente incostituzionale, la disposizione riguardo la limitazione della libertà personale degli operatori. Non si comprende cosa si intenda quanto riportato nel disposto ove si chiede alle strutture di procedere *“qualora non avessero completato il percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI” di richiedere agli operatori di auto-certificare ai sensi degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000* che questi *“potrà fare ritorno al proprio domicilio evitando ogni contatto lungo il percorso casa-lavoro-casa e con eventuali conviventi al proprio domicilio. Nel caso non siano garantite le sopra citate condizioni la direzione della struttura dovrà allestire spazi dedicati per il pernottamento del personale”*. Tale disposto, immotivatamente indicato, anche per averlo condizionato ad una tempistica della dichiarazione (meno di 7 giorni) assolutamente stringente, risulta totalmente inapplicabile. Si evidenzia come, in ogni caso, non venga prevista la messa a disposizione da parte della Regione di alberghi per il personale qualora non fosse possibile il rientro a casa;

4. non è chiara e, dunque, è palese la confusione, sulle situazioni e le tempistiche d'utilizzo della mascherina laddove si parla di “persone ricoverate” e “pazienti” e per gli “ospiti”;

5. premesso il difficile reperimento dei DPI (e non si intende solo mascherine ma anche camici, copriscarpe etc), servirebbero delle disposizioni ancora più chiare sul reperimento degli stessi. Viene richiamato il concetto che i DPI debbono essere garantiti dalle strutture, ed in caso di bisogno verranno richiesti alla Regione Lazio che provvederà, per il tramite della ASL, addebitandone il costo alla struttura in occasione del saldo finale; nulla viene detto in merito al fatto che trattandosi di una emergenza imprevista e di costi prettamente sanitari per cui la fornitura di tali dispositivi dovrebbe avvenire anche in forma gratuita come avvenuto in altre Regioni, specialmente in quelle realtà dove non si è pronti a fronteggiare tali emergenze in quanto non rientranti neppure minimamente nella ordinaria attività; si ricorda anche qui che molte strutture socio-assistenziali, a differenza di altre, *“non percepiscono soldi pubblici”*;

6. la richiesta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR Nr. 445 del 28/12/2000 da inviare all'ASL territorialmente competente entro 7 gg dall'Ordinanza e dunque entro venerdì 24 aprile non potrà essere evasa per i seguenti motivi:

a) si chiede al Legale Rappresentante di attestare l'esecuzione e l'attuazione di misure di prevenzione che non può garantire, nelle modalità richieste sia perché in alcuni passaggi dell'ordinanza sovrastano abbondantemente anche quelli che sono gli indirizzi dell'ISS per le

strutture residenziali, scaricando di fatto sulle strutture socio-assistenziali una pressoché assoluta responsabilità oggettiva e degli adempimenti che non sono assumibili per le ragioni di seguito indicate, senza che dall'altra parte siano messe a disposizione delle strutture socio-assistenziali delle azioni di salute pubblica e preventiva (quali i tamponi, messa a disposizione DPI, etc). Inoltre, è noto a tutti, che la pandemia in corso porta ad una rivalutazione del rischio biologico elevato e, dunque, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, il datore di lavoro *“deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal procedere con l'attività se non è in grado di poter garantire la sicurezza dei lavoratori”*. Nello specifico, pubbliche autorità disponendo istituzionalmente dei necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) e di conseguenza disponendo provvedimenti imposti con normativa d'urgenza, hanno giustamente imposto anche al datore di lavoro di adeguarsi tant'è che nonostante non sia possibile garantire la sicurezza degli operatori è stato disposto, in quanto *“servizio essenziale il servizio socio-assistenziale residenziale”*, la prosecuzione delle attività. Le modifiche che il datore di lavoro apporta all'organizzazione non sono frutto della sua libera determinazione ma di indicazioni imposte. A tal proposito vale la pena di ricordare che l'obbligo di valutazione dei rischi (e quanto ne consegue) è intimamente collegato al fatto che il datore di lavoro è responsabile dell'organizzazione in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Dunque, *la valutazione di questo specifico rischio da COVID-19* espone a un rischio elevato ed il datore di lavoro per mancanza/impossibilità di mezzi (es. impossibilità di poter disporre di tutti i DPI, impossibilità di poter aver i tamponi, impossibilità di poter acquistare facilmente scanner o saturimetri per il controllo attivo) non è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori ma solo di attivare, per quanto possibile, misure di prevenzione e contrasto da contagio COVID-19;

b) dichiarare di aver provveduto alla formazione di tutto il personale; non è in genere tecnicamente possibile in quanto si richiede di autocertificare con atto notorio qualcosa di inapplicabile o applicabile non in tempi così brevi, specie nel caso in cui le strutture semi residenziali hanno in questo periodo posto il personale in FIS – Fondo di integrazione salariale o in Cassa integrazione in deroga;

c) dichiarare di aver provveduto alla dotazione di tutto il personale presente ed operante presso la struttura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), laddove è noto a tutti che potrebbero esaurirsi facilmente e che i DPI non sono facilmente reperibili pur volendoli acquistare e comunque hanno un costo non indifferente;

7. manca qualsiasi attenzione, pur coniugando le esigenze di sicurezza, alle persone con disabilità nel momento in cui si vietano i contatti con i propri familiari;

8. non viene menzionato il canale informativo con i familiari in modo da diminuire le preoccupazioni ed i dubbi riguardo alle condizioni delle persone in struttura; (in un documento dell'ISS si chiedeva di predisporre dei canali di comunicazione, che potrebbero essere: telefono, videochiamata, messaggi vocali, ...)

9. non viene previsto per le strutture non organizzate, la possibilità di avere a disposizione delle competenze qualificate dall'esterno da parte della Regione;

10. non viene previsto dalla Regione la possibilità di poter ricoverare ospiti contagiati in altre strutture *“COVID”* attrezzate o di aver garantito dalle amministrazioni pubbliche il personale. Sanitario ed infermieristico se richiesto. La maggior parte (quasi la totalità) delle strutture socio assistenziali, è noto a tutti, non hanno la possibilità di garantire un isolamento in caso di contagio sia per impossibilità tecnica ma anche per carenza di personale sanitario e socio-sanitario da potervi destinare, in attesa della valutazione medica e della conferma diagnostica che consentirebbe il trasferimento in struttura specifica COVID, come detta l'Ordinanza;

11. non si prevede nessuna erogazione per i gravosi compiti che si impongono alle strutture per

l'eccezionale attività emergenziale in atto;

12. trapela dal testo dell'ordina un misconoscimento della natura e limite dei nostri servizi cui sembra si voglia far ricadere compiti propri dei dipartimenti di prevenzione;

13. l'Ordinanza non prevede alcuna esecuzione da parte delle ASL di tamponi su tutti gli operatori e ospiti delle strutture socio-assistenziali che come è noto costituisce lo strumento più efficace per la prevenzione dal COVID-19 che, come noto, può essere diffuso anche da persona asintomatiche;

14. l'Ordinanza non considera che nella maggior parte delle strutture socio-assistenziali opera personale non dipendente della struttura ma in appalto, chiedendo al responsabile di interferire con l'organizzazione del servizio.

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO, SI RICHIEDE:

A) l'annullamento dell'ordinanza Z00034 del 18/04/2020 per la parte riguardante le strutture socio-assistenziali e conseguentemente la sospensione immediata del termine dell'invio della dichiarazione sostitutiva (allegato B) in quanto assolutamente impraticabile e non compatibile con la tipologia di struttura e le funzioni delle strutture socio-assistenziali per i punti sopra detti;

B) formulazione di una nuova ordinanza, da condividere con le parti sociali coinvolte, attraverso la sottoscrizione di un "protocollo integrativo settoriale per le strutture socio-assistenziali";

C) l'emissione di adeguate direttive alle Autorità regionali (ASL, Dipartimento/Direzione Protezione Civile) per garantire l'immediata fornitura gratuita alle strutture socio-assistenziali dei necessari dispositivi di protezione per l'emergenza in corso (mascherine, grembiuli, copriscarpe, guanti, occhiali) e disporre l'esecuzione da parte delle ASL dei tamponi su tutto il personale operante nelle struttura quale strumento efficace per la prevenzione sanitaria.

Le scriventi organizzazioni si riservano di valutare ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela degli associati.

Roma, 23-04-2020

AGESPI LAZIO



CNEC



UNEBA LAZIO



USMI LAZIO

